

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

**Decreto n. 1578 del 03 Dicembre 2013****Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).****Espropriazione di area privata catastalmente intestata a Paganelli Silvano (Comune di Finale Emilia, Foglio 67, Mappale 32p) e liquidazione con contestuale deposito a seguito di non accettazione/rifiuto dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione.****Vista** la legge 24 febbraio 1992, n. 225;**Visto** il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;**Visto** l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;**Visto** il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";**Visto** l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;**Visto** l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";**Visto** in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 06/07/2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle stesse ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura aperta per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, delle strutture provvisorie ultimate e ubicate sui lotti in argomento;

Dato atto che per la determinazione delle indennità si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in

possesto e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegata al decreto in parola;

Rilevato che la Ditta in oggetto non ha dato alcun riscontro alla notifica effettuata, ovvero ha esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Rilevato che a seguito della notifica effettuata, coloro che si sono qualificati quali eredi del de cuius Paganelli Silvano, hanno esplicitamente rifiutato l'indennità provvisoria così quantificata e che, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, l'indennità provvisoria proposta deve pertanto ritenersi non concordata;

Dato atto che dalle risultanze catastali il bene risulta ancora intestato al Sig. Paganelli Silvano;

Tenuto conto che, la mancata esplicita accettazione o il silenzio rispetto alle notifiche effettuate comporta di fatto la non accettazione di quanto proposto, e, conseguentemente, a norma del sopracitato articolo 20, comma 14, l'Autorità Espropriante deve disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del medesimo D.P.R., al lordo delle ritenute di legge;

Rilevato che il Commissario Straordinario ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Considerato che l'importo oggetto del presente procedimento di espropriazione trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità effettuando il deposito;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, all'espropriazione della proprietà sita in Comune di Finale Emilia, Foglio 67, Mappale 32p intestata catastalmente al Sig. Paganelli Silvano nato a Finale Emilia il 03/10/1943, codice fiscale PGNSVN43R03D599N – Via G. Agazzi n. 37 – cap. 41034 Finale Emilia (Mo), ancorchè sia giunta comunicazione da coloro che si sono qualificati quali eredi che il soggetto intestatario è deceduto, ma il bene risulta ancora catastalmente intestato allo stesso;
- 2) di dare atto che l'area oggetto di esproprio è stata immessa nel possesso del Commissario

Delegato con verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;

- 3) di disporre il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di Euro 124.081,50 (Euro centoventiquattromilaottantuno/50) spettanti alla Ditta in oggetto a titolo di indennità provvisoria di esproprio ed occupazione temporanea, così determinata con decreto n. 598 del 12/07/2013 a seguito di quantificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, come da documentazione agli atti, precisando che l'importo depositato corrisponde al 95% dell'indennità di esproprio e di occupazione calcolata, poiché l'Autorità Espropriante dovrà procedere al frazionamento dell'area in parola;
- 4) di dare atto che l'importo di cui al punto 3) trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Modena;
- 5) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere alla liquidazione dell'indennità depositando l'importo sul conto "Deposito definitivo amministrativo per esproprio" del quale si richiede l'apertura con l'Allegato 1, al lordo delle ritenute di legge, se ed in quanto dovute, come segue:

Paganelli Silvano CF: PGNSVN43R03D599N
€ 124.081,50 (Euro centoventiquattromilaottantuno/50)
- 6) di dare atto che si procederà alla quantificazione e liquidazione dei frutti pendenti con successivo provvedimento, non appena gli stessi saranno all'uopo calcolati;
- 7) di dare atto che, ad avvenuto deposito, con successivo provvedimento, a norma dell'art. 20, comma 14, D.P.R. 327/2001, si procederà all'emissione del decreto di esproprio, quantificando e liquidando in quella sede le imposte e spese correlate agli adempimenti successivi.

Bologna lì, 03 Dicembre 2013

Vasco Errani




Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Modena

**MODELLO UNIFICATO DI DOMANDA PER LA COSTITUZIONE
DI DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO IL M.E.F.**

(Bollo assolto in modo virtuale Aut. Min. n. 78579 del 19.07.1999)

Il sottoscritto Commissario Delegato alla Ricostruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DL n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, nella persona di VASCO ERRANI nato a Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955 residente in virtù della carica a Bologna V.le A. Moro 64 Tel. 051 5274694 (ref. Dott.ssa Giuseppa Falanga)

CHIEDE la costituzione di un deposito definitivo:

cauzionale amministrativo giudiziario volontario

Proprietario

Commissario Delegato alla Ricostruzione, come da art. 1 comma 2 del DL n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012 nella persona del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani nato a Massa Lombarda (RA), il 17/05/1955 residente in virtù della carica a Bologna V.le A. Moro 64 CF 91352270374

Per conto

Commissario Delegato Emergenza Sisma, come da art. 1 comma 2 del DL n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012

A favore di

Paganelli Silvano nato a Finale Emilia MO il 03/10/1943, C.F.: PGNSVN43R03D599N, residente in Via G. Agazzi n. 37, 41034 Finale Emilia (Mo)

A garanzia di

Liquidazione a seguito di non accettazione/rifiuto dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione delle aree private di proprietà di Paganelli Silvano in Comune di Finale Emilia Foglio 67 Mappale 32p - rif. Decreto n. 598 del 12/07/2013

IMPORTO DEPOSITO

€ 124.081,50

(In cifre)

(Euro centoventiquattromilaottantuno/50)

(In lettere)

Importo lordo soggetto alla ritenuta d'acconto del 20 %

Data 02 DIC. 2013

IL RICHIEDENTE
Commissario Delegato alla Ricostruzione
VASCO ERRANI